



**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 5
ARENELLA VOMERO
U.O. Attività Tecniche**

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 06 DEL 28/01/2026

OGGETTO: Istituzione, dal 02 febbraio al 06 febbraio 2026, di un dispositivo di circolazione temporaneo in Via Guido De Ruggiero per attività di indagine svolte dalla Soc. Tangenziale di Napoli S.p.A.

I L D I R E T T O R E

Considerato che la Soc. Tangenziale di Napoli S.p.A., ha richiesto alla U.O. Attività Tecniche della Municipalità 5, mediante pec trasmessa in data 19/01/2026 e acquisita al protocollo informatico del Comune di Napoli con nota n. PG/2026/0075275 del 20/01/2026, “*l'emissione di specifica ordinanza di divieto di sosta e interruzione del traffico veicolare/chiusura stradale, dal giorno 02.02.2026 al 06.02.2026, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo con possibilità di proroga di un'ulteriore settimana*”, sulla carreggiata destra del ponte di Via Guido De Ruggiero, nella direzione di marcia che va da Via Adolfo Omodeo a Via Luigi Caldieri;

Considerato il parere favorevole, espresso dalla Polizia Locale U.O. Arenella/Vomero in occasione dell'incontro tenutosi in data 28/01/2026 presso la sede della Municipalità 5 in Via R. Morghen civ. 84 (rif. nota prot. n. PG/2026/133706 del 28/01/2026), in merito alla chiusura temporanea del tratto stradale richiesto dalla Soc. Tangenziale di Napoli S.p.A.;

Letto il Decreto Ministeriale 10/07/2002 “*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*”, che l'impresa esecutrice dei lavori avrà cura di attuare;

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

O R D I N A

di ISTITUIRE la seguente disciplina di circolazione dal 02 febbraio 2026 al 06 febbraio 2026, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, sulla carreggiata destra del ponte di Via Guido De Ruggiero (dal civ. 118 al palo I.P. n. 078 01P), considerato il senso di marcia che va da Via Adolfo Omodeo a Via Luigi Caldieri:

- divieto di transito veicolare ad eccezione dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze dell'ordine;
- divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto temporaneamente interdetto.

L'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo provvisorio, nonché la successiva rimozione, è a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Al Servizio Autonomo Polizia Locale è demandata l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente, anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del decreto legislativo 285/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da

delega del Direttore della Municipalità 5

Dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro

La Coordinatrice dell'U.O. Attività Tecniche

(Disposizione Dirigenziale 11551/2025/60 del 17/03/2025)

Ing. Marianna Vanacore